

(Allegato C)

U.O. Acquisti Beni e Servizi

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 6 AMBULANZE di tipo A CON SERVIZI CONNESSI SENZA AUTISTA PER SOCCORSO AVANZATO 118 DELL'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 1. CIG N. 5667541AC7.

ART. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2	DURATA DELLA FORNITURA
ART. 3	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
ART. 4	DOCUMENTAZIONE TECNICA
ART. 5	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
ART. 6	RESPONSABILITA' DELLA USL NELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE
ART. 7	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 8	CONTESTAZIONI
ART. 9	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – VERIFICHE DI CONFORMITA'
ART. 10	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
ART. 11	SOCCORSO STRADALE
ART. 12	VEICOLO SOSTITUTIVO
ART. 13	GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI, ECC...
ART. 14	COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 15	PENALI
ART. 16	CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 e s.m.i.
ART. 17	CONTRATTO
ART. 18	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
ART. 19	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 20	CESSIONE DEL CREDITO
ART. 21	REVISIONE PREZZI
ART. 22	CESSIONE E SUBBAPALTO DELLA FORNITURA
ART. 23	APPLICAZIONE NORMATIVE ANTIMAFIA-ANTICORRUZIONE E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
ART. 24	RICONSEGNA DEL VEICOLO
ART. 25	ECCEDENZE CHILOMETRICHE
ART. 26	RESPONSABILE DEL CONTRATTO
ART. 27	TRASPARENZA
ART. 28	TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 29	OBBLIGO DI RISERVATEZZA
ART. 30	OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
ART. 31	FORO COMPETENTE
ART. 32	INFORMAZIONI

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Procedura aperta per la fornitura in noleggio triennale di n. 6 autoambulanze di tipo A per soccorso avanzato "118" con servizi connessi senza autista, per un importo soggetto a ribasso di € 387.000,00 + iva da aggiudicare ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/06 al prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara previa idoneità tecnica ossia alla rispondenza alle caratteristiche di minima richieste nelle schede tecniche (all. "D" e all. D1")

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA

La durata contrattuale è fissata in 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di consegna degli automezzi come da relativi verbali.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La negoziazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio triennale, senza conducente, di n. 6 Autoambulanze di tipo A per soccorso avanzato 118 secondo i requisiti indicati dal D.M. 17.12.1987 n.553 " Normativa tecnica ed amministrativa relative alle autoambulanze e della normativa europea EN 1789 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento" - dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e delle dotazioni ed attrezzature sanitarie, di cui agli allegati "D" e "D1".

Si precisa che il chilometraggio previsto per ogni mezzo è di circa 40.000 km. annui.

I mezzi, all'affidamento del servizio, non dovranno avere più di un anno di immatricolazione con un massimo di 25.000 Km.

Il noleggio comprende l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- Consegna dei veicoli al punto di consegna indicato;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Sostituzione pneumatici ogni 40.000 Km e comunque al bisogno;
- Montaggio gomme termiche secondo normativa vigente;
- Disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi secondo la normativa vigente;
- Soccorso stradale;
- Veicolo sostitutivo max entro 12 ore;
- Gestione pratiche amministrative, revisioni, bollino blu;
- Garanzie e copertura assicurativa;
- Gestione sinistri.

La gestione del carburante ed il personale per la guida dei veicoli sono a totale carico dell'Azienda USL Umbria 1.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine della verifica di congruità e della conseguente idoneità tecnica, le ditte concorrenti dovranno inserire nella Busta n. 2 "Documentazione Tecnica", i documenti indicati all'art. 7 del disciplinare di gara;

Capitolato speciale per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di ambulanze per soccorso avanzato 118 della USL Umbria n. 1

(timbro e firma)

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modello di fac-simile (all. "E") sulla base delle seguenti indicazioni:

- 1) Canone di noleggio offerto rispettando le caratteristiche tecniche di minima richieste negli allegati "D" e "D1", tale importo dovrà intendersi comprensivo dei costi del mezzo sostitutivo nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, polizze assicurative, gestione pratiche amministrative, soccorso stradale ed ogni altro onere previsto nel capitolato di gara, ad esclusione del solo carburante.
- 2) I prezzi proposti da ritenersi fissi ed invariabili per un anno dall'inizio della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere, Iva esclusa.
- 3) Il canone di noleggio di ciascun veicolo decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di consegna del veicolo.

ART. 6 RESPONSABILITA' DELL'ASL NELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE

L'attrezzatura fornita in locazione resterà comunque di proprietà dell'Impresa aggiudicataria e dovrà essere restituita con l'ambulanza alla scadenza del contratto.

ART. 7 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna delle ambulanze deve essere effettuata nel luogo indicato da questa USL Umbria 1 e dovrà avvenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'ASL, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, la data di consegna degli autoveicoli.

All'atto della consegna l'aggiudicatario dovrà consegnare per ogni mezzo:

- contrassegno e polizza assicurativa;
- carta di circolazione;
- manuale operativo;
- doppie chiavi;
- dotazioni ed attrezzatura sanitaria di cui agli allegati "D" e "D1" e segnalatore emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente;
- estintore.
- Ogni altro allestimento previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile del "PS-118" di questa ASL ed il responsabile dell'autoparco al ritiro dei mezzi dovranno sottoscrivere, per conto dell'amministrazione, il verbale di consegna in duplice copia, di cui una da trasmettere al settore autoparco, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- durata contrattuale;
- data e ora di consegna;
- Km alla consegna;
- presenza dei dispositivi opzionali richiesti;
- rispondenza dell'allestimento dei mezzi a quanto indicato nel capitolato nel disciplinare di gara e nella scheda caratteristiche tecniche.
- Annotazione di eventuali danni visibili o assenza di danni visibili

L'accettazione dei veicoli da parte dell'amministrazione in ogni caso non solleva il fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti dai vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Capitolato speciale per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di ambulanze per soccorso avanzato 118 della USL Umbria n. 1

(timbro e firma)

ART. 8 CONTESTAZIONI

Il giudizio sulla accettabilità delle autoambulanze fornite è riservato al Responsabile del PS-118.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi prescritti, la stessa sarà rifiutata e l'impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa e della penale prevista al successivo art. 14 per l'eventuale ritardo.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'ASL provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dal DPR 5.10.2010 n. 207 artt. 299 e segg. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti – che fornirà alla ditta aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione ha, inoltre, la funzione di interfaccia tra la ditta aggiudicataria e le esigenze dei reparti utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti e relativo regolamento attuativo.

ART. 10 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'aggiudicatario dovrà provvedere, totalmente a suo carico, a mantenere in efficienza e sicurezza gli autoveicoli oggetto del noleggio, svolgendo la manutenzione ordinaria (controlli periodici, sostituzione materiale di consumo, compreso i pneumatici, riparazione di parti soggette ad usura, ecc...) la manutenzione straordinaria (interventi su parti meccaniche o carrozzeria in seguito a guasti o incidenti non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore) la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente. Le scadenze relative alla manutenzione e/o sanificazione dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del "PS-118" secondo opportune tabelle-scadenzari.

L'aggiudicatario dovrà comunicare i Punti di Assistenza dove avverrà la manutenzione/sanificazione che dovranno essere autorizzati dalla casa produttrice dei veicoli. I Punti di Assistenza dovranno essere ubicati nella Provincia di Perugia.

In caso di indisponibilità di uno dei veicoli l'aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna del veicolo sostitutivo tempestivamente e comunque al massimo entro 12 ore.

ART. 11 SOCCORSO STRADALE

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di Soccorso Stradale che dovrà essere prestato senza nessun onere aggiuntivo per tutto il periodo contrattuale. Il servizio dovrà essere attivabile su richiesta telefonica, 24 ore su 24 e reso disponibile entro **2 ore dalla richiesta.**

ART. 12 VEICOLO SOSTITUTIVO

Il servizio incluso nel canone mensile prevede che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, secondo le seguenti modalità, e nei seguenti casi:

- a) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 2 giorni lavorativi,
- b) furto dell'autoveicolo in noleggio;
- c) danno grave dell'autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione;
- d) Riparazione dell'autoveicolo in modo non idoneo all'uso ed insicuro.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione e consegnato dal Fornitore presso la sede indicata dall'Amministrazione entro **12 ore naturali e consecutive dalla richiesta**. Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni (manutenzioni, servizi ecc....) del presente capitolato relative alle ambulanze noleggiate.

ART. 13 GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI, ECC...

L'aggiudicatario dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo contrattuale, di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggianti.

Le multe per infrazioni del codice della strada che eventualmente saranno notificate all'aggiudicatario, dovranno essere trasmesse all'amministrazione contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica.

ART. 14 COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario, dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di primaria importanza.

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo munito della coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 senza franchigia, ovvero con massimale non inferiore a € 10.000.000 per sinistro con limite € 10.000.000 per persone e € 10.000.000 per cose ed animali.
2. Guasti accidentali (Kasko) in forma totale.
3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre Apparecchiature già installate dal Fornitore al momento della consegna:
4. La polizza furto coprirà, attrezzature, accessori/apparecchiature stabilmente installate sull'autoveicolo.
5. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia.
6. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti in caso di morte o in caso di invalidità permanente, senza applicazione di alcuna franchigia, salvo diverse ulteriori determinazioni di legge ed indicazioni che verranno date all'aggiudicatario dal preposto ufficio Assicurazioni di questa USL, prima della consegna degli automezzi.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Le condizioni di cui sopra devono essere applicate anche ai veicoli sostitutivi.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali dei veicoli noleggianti, curando tutti i rapporti con le controparti e le Compagnie di Assicurazione.

La polizza dovrà avere una durata pari a quella del presente appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti del committente.

Nel caso la Ditta aggiudicataria risultasse un raggruppamento di imprese, la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza valida ed efficace per tutte le imprese associate.

ART. 15 PENALI

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini concordati, l'ASL applicherà, a carico del fornitore inadempiente, una penale giornaliera pari al 4% dell'importo del canone mensile.

Capitolato speciale per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di ambulanze per soccorso avanzato 118 della USL Umbria n. 1

(timbro e firma)

La stessa penale giornaliera del 4% dell'importo del canone mensile verrà applicata anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non rispetti il termine di 24 ore per l'eventuale consegna di un'altra ambulanza in sostituzione di quella da riparare.

Tali penali saranno detratte dalla cauzione in possesso e il fornitore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL.

ART. 16 CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 488/1999 e s.m.i.

Qualora al termine della presente procedura di gara, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (Consip), comprendesse anche le forniture in noleggio di ambulanze di cui alla presente gara, la Ditta Aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relative alla fornitura interessata, se più onerosi rispetto ai prezzi Consip, agli importi praticati dalle Convenzioni di cui alla succitata legge.

In caso contrario, il contratto in essere per la fornitura di cui trattasi potrà essere rescisso ad insindacabile giudizio di questa USL che provvederà ad acquisire il servizio di cui alla presente gara, ricorrendo alle succitate convenzioni Consip.

ART. 17 CONTRATTO

Con l'impresa che risulterà affidataria della procedura verrà stipulato apposito contratto nella forma di scrittura privata.

Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto; lo stesso dovrà farsi carico di provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, nonché di consegnare all'UO Affari Generali di questa Azienda USL l'originale dell'atto dopo la sua registrazione.

Saranno altresì a carico dell'appaltatore tutte le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate in conseguenza della mancata registrazione del contratto o della sua ritardata registrazione, rispetto al termine previsto dalla normativa (20 giorni dalla data di stipula).

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n°221/2012, di conversione del D. L. n°179/2012, la ditta aggiudicataria dovrà rimborsare a questa Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, le spese sostenute dalla stessa ASL per la pubblicazione del bando, nonché dell'avviso sui risultati della procedura in oggetto, sui quotidiani a diffusione nazionale e su quelli a diffusione locale.

ART. 18 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso né eseguito in maniera difforme da quanto stabilito.

L'interruzione ingiustificata del servizio in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 355 c.p. ed è causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 c.c.

In caso di inadempimento della Ditta, e anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla USL per porre fine all'inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la USL ha la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare la USL ha la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- a. il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- b. il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c. il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto;
- d. il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall' AZIENDA SANITARIA;
- e. il Fornitore non rispetti i termini di consegna della fornitura in noleggio;
- f. il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Aziende sanitarie;
- g. il mezzo presenti continui difetti di funzionamento;

In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., la USL può risolvere il contratto di diritto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, nei seguenti casi:

- a. per motivi di interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto;
- b. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d. allorché il Fornitore ceda il contratto;
- e. allorché il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della USL;
- f. allorché il Fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- g. allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- h. allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- i. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL così come previsto dal Capitolato.
- j. allorché la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto, così come previsto dal capitolato;
- k. in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la USL incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (*spending review*), interviene il recesso, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell'ipotesi in cui una fornitura, comparabile a quella oggetto del presente appalto, venga aggiudicata dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento o da Consip, purché economicamente più vantaggiosi.

Così come, nell'ipotesi di pubblicazione del servizio oggetto dell'appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dalla AVCP ai sensi dell'art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i.

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto sarà erogato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di fattura intestata a: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 e indirizzate alla sede legale dell'Azienda USL Umbria n. 1 in Via G. Guerra 21 - 06127 Perugia, all'Ufficio "Movimentazione Fatturato" della UO Contabilità Generale-Perugia.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al Protocollo dell'Azienda.

Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite il Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo Raccomandata A.R.. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari. Nel documento fiscale dovrà essere altresì riportato in ogni caso il, numero dell'ordine trasmesso ed il CIG di riferimento.

Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della USL.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, la USL provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui sopra, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le informazioni fornite.

La USL provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in caso di DURC negativo.

ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni.

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

ART. 21 REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, successivamente, su richiesta della Ditta aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento ai sensi dell'art. n. 115 del D.Lgs 163/2006.

ART. 22 CESSIONE E SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto all'art. 116 in caso di cessioni di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici.

In caso la ditta aggiudicataria si veda revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante del prodotto/i oggetto della fornitura, l'ASL non avrà alcun obbligo di acquistare i prodotti forniti in sostituzione di quelli aggiudicati. L'ASL potrà, in questo caso, se economicamente e tecnicamente conveniente, stipulare un contratto con il nuovo distributore del prodotto/i in questione, salvo la verifica inerente al possesso dei requisiti soggettivi.

In caso di cessazione dell'esclusiva commerciale del prodotto aggiudicato, l'Azienda si riserva di stipulare il contratto con il nuovo esclusivista alle medesime condizioni o migliorative.

La cessione fa sorgere nel Committente il diritto di risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di quanto subappaltato.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'ASL sia verso i terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Regolamento di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltante. In tale ipotesi l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto ed ai conseguenti obblighi di denuncia alle autorità competenti.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) la Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, deve dichiarare le attività che intende eventualmente subappaltare; in ogni caso l'importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto;

b) l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere:

1. la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;

2. il certificato di iscrizione alla CCIAA;

3. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ., con il titolare del subappalto;

c) in caso di subappalto l'Azienda provvederà a corrispondere l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, direttamente all'aggiudicatario, pertanto, quest'ultimo dovrà trasmettere quanto indicato all'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006;

d) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto dovrà, comunque, essere formalmente autorizzato.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, non è considerato subappalto qualsiasi contratto, stipulato per l'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto attività con impiego di manodopera inferiore al 50% oppure avente importo, per singole attività, inferiore al 2% dell'importo complessivo del contratto (se inferiore a € 100.000,00). In tal caso l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda:

1. il nome del sub-contraente;

2. l'importo del contratto;

3. l'oggetto di lavoro o servizio o fornitura affidato.

I contratti del subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l'impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni con Legge 217 del 17.12.2010.

ART. 23 APPLICAZIONE NORMATIVE ANTIMAFIA - ANTICORRUZIONE E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La validità dell'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'esito negativo degli accertamenti di cui all'applicazione della normativa antimafia (D.Lgs 490/94 e DPR 252/98).

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relative alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati dovranno essere comunicati a questa ASL Umbria n. 1 prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso, di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente servizio.

Entro gli stessi termini dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di inserire, nei contratti stipulati con subappaltatori e sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'AVCP con propria determinazione n. 8/2010, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG di identificazione della presente procedura di gara. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente della RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali sub-contraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli sub-contraenti, pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato.

In caso di subappalto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

ART. 24 RICONSEGNA DEL VEICOLO

E' previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di un tale periodo di tolleranza, la ASL è comunque

tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati da questa ASL, alla scadenza naturale o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura.

Per "normale stato di usura" si intende il degrado del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso.

Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA**DANNO**

Vernice opacizzata o lucida in seguito a rimozione a regola d'arte dei loghi	Ammaccature, abrasioni, e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta o rinsecchite	Guarnizioni tagliate
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzacristallo, apertura porte, interruttori ed organi d'uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati

L'Appaltatore è tenuto a redigere in contraddittorio con il soggetto USL preposto, a tale funzione, un verbale di riconsegna del veicolo, da restituire in copia a questa USL nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Nel verbale dovranno essere riportate le eventuali annotazioni rispetto allo stato dei veicoli stessi.

Le eventuali spese non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate a questa USL previa dichiarazione di congruità da parte di questo Ente e concordate in sede di verbale di riconsegna.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di questa USL, verrà nominato, di comune accordo un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento saranno a totale carico di questo Ente.

ART. 25. ECCEDENZE CHILOMETRICHE

Alla scadenza della fornitura in noleggio i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto in ogni singola ambulanza, saranno addebitati o rimborsati a questa USL dalla ditta aggiudicataria.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato qualora l'eccedenza sia superiore al 20% in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale.

Per la valorizzazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto sarà utilizzata la seguente formula:

$$P=(0,20*Canone*n)/km$$

Dove

P = costo per km in eccesso o in difetto

0,20 = coefficiente di abbattimento

Canone= canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

ART. 26 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria deve nominare un Responsabile Unico del Contratto (RUC). Il RUC sarà il referente responsabile nei confronti della AUSL Umbria n. 1 ed avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa. La comunicazione del nominativo e i riferimenti (telefono, cellulare, fax, e-mail, etc) del RUC dovranno essere trasmessi a questa USL entro 20 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione.

ART. 27 TRASPARENZA

Qualora il Fornitore o uno dei suoi agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione di relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con la USL oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto, o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda Sanitaria, quest'ultima può, fatti salvi i diritti del Fornitore ai sensi dell'appalto, risolvere il contratto.

La USL può risolvere il contratto qualora il fornitore abbia partecipato ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al D.Lgs.n°196 del 3.6.2003 che dovrà essere applicato nell'esecuzione del servizio in oggetto. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio dei mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Art. 29 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

Nello svolgimento di tutte le attività predette la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme in materia di privacy e a non divulgare a terzi non autorizzati

Capitolato speciale per l'affidamento triennale del servizio di noleggio di ambulanze per soccorso avanzato 118 della USL Umbria n. 1

(timbro e firma)

dall'Azienda, fatti e notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell'espletamento della fornitura affidata.

ART. 30 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato di appalto, nel contratto di appalto, nel capitolato speciale e nelle prescrizioni contenute negli allegati tecnici ed economici prodotti per l'offerta facenti parte del contratto ancorché non materialmente allegati.

Devono essere osservate le disposizioni previste dalle seguenti norme nazionali che regolano la fornitura:

- a. Decreto Legislativo n. 163/06 e s.i.m.;
- b. DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
- c. Codice civile;
- d. L. 186/68: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- e. L. 126/91: "Etichettature e documentazione tecnica";
- f. D.Lgs. 81/2008 e s.i.m.;
- g. Direttiva 93/42CE così come emendata dalla 2007/47/CE, recepita dal D.Lgs n. 37 del 25.01.2010
- h. D.M. 17.12.1987 n.553 " Normativa tecnica ed amministrativa relative alle autoambulanze e della normativa europea EN 1789 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento";

Nonché tutte le norme previste per la tipologia di fornitura in gara, leggi e regolamenti ad essa riferibili ed in essi riportate, o che dovessero essere emanate durante il corso della consegna.

ART. 31 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Perugia. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ART. 32 INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione sul contesto della gara la Ditta potrà rivolgersi ai punti di contatto indicati nel bando di gara.

Per accettazione espressa, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale.

L'Impresa _____
Il Legale Rappresentante: timbro e firma

Luogo e data